

STUDIO LEGALE

**Avv. Giorgio Prandelli**

*Via A. Kramer 22, 20129 MILANO*

Tel (0039) 02 49530464, Fax (0039) 02 49530465

*Via Trento 16/C, 25133 BRESCIA*

Tel e Fax (0039) 030 6392829

*Calle Roger de Lluria 59, 1r 3a 08009 BARCELONA*

Tel (0034) 932159955 Fax (0034) 934873208

e.mail: info@studioavvocatoprandelli.it

p.e.c. giorgio.prandelli@milano.pecavvocati.it

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL  
COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 52, COMMA 2, C.P.A.  
E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.**

mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 00721/2021 Reg. Prov. Cau, n. 00951/2021 Reg. Ric., del ricorso RG n. 951/2021 ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

**Oggetto:** Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito Internet del Comune di Milano (in relazione all'Avviso 2421 anno 2020)

\*

Il ricorrente Sig. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato il 25 agosto 1977 in Egitto, residente in via Valvassori Peroni 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Prandelli del Foro di Milano (c.f. PRNGRG85A14B15O), con studio in Milano, alla via A. Kramer n. 22, ove ha eletto domicilio come da mandato reso in calce al presente atto (**doc. 1**);

**PREMESSO CHE**

1) il ricorrente ha proposto ricorso con istanza cautelare contro il Comune di Milano (**doc. 2**) e contro l'A.L.E.R. Milano impugnando **il provvedimento del Comune di Milano – Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità Gestione Attività e Procedure, a firma del Direttore di Area Dott. Renzo Valtorta, datato 14.04.2021 e notificato in data 5 maggio 2021, reso nel procedimento relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – piano 2020 (doc. 3)**, con cui l'Amministrazione disponeva la cancellazione, ai sensi dell'art. 15 c.3 del Regolamento Regionale 4/2017 nonché dell'Accordo operativo con ALER Milano approvato con Determinazione dirigenziale n. 240 del 20.01.2021, della domanda del Sig. [REDACTED] dalle vigenti graduatorie definitive del Comune di Milano e di A.L.E.R Milano in quanto asseritamente in possesso di un indicatore ISEE superiore alla soglia

prescritta, nonché in quanto non residente a Milano o in altro Comune della Regione Lombardia, nonché in quanto inoccupato.

2) il ricorso veniva proposto per i seguenti motivi succintamente elencati:

1. **Quanto alla violazione di legge con riferimento all'art. 10 bis L. 241/1990 - lesione del diritto di difesa – eccesso di potere per difetto di istruttoria - omissione della motivazione - motivazione apparente**

In primo luogo si osserva come il provvedimento del Comune di Milano del 14.04.2021 impugnato risulti emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo inficiato dalla violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 che, come noto, onera l'Autorità amministrativa competente - prima della formale adozione di un provvedimento negativo - a comunicare tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, dando la possibilità di presentare per iscritto osservazioni entro il termine di 10 giorni e disponendo espressamente che **“Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”**.

Detta norma costituisce una garanzia procedimentale finalizzata a consentire un approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa.

Ora, nell'odierna fattispecie l'Amministrazione non ha in alcun modo comunicato il preavviso di rigetto anticipando per detta forma al Sig. ██████████ le ragioni ostative al proficuo inserimento in graduatoria, cosa che avrebbe avuto quale effetto di rendere note queste ultime al ricorrente il quale, di conseguenza, ben avrebbe potuto dipanare qualsivoglia perplessità del Comune producendo documentazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti richiesti.

Detta circostanza, nell'ambito di un'istruttoria completa, ben sarebbe stata meritevole di possibile approfondimento da parte del Comune, **cosa non avvenuta nel caso oggetto del presente giudizio**.

Orbene, la condotta dell'Amministrazione non solo **è del tutto incomprensibile ed illegittima**, ma la violazione del contraddittorio procedimentale è di per sé sola idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento (da ultimo cfr., Sentenza del T.A.R. Puglia n. 194 del 2020), il quale è di conseguenza meritevole di integrale annullamento.

\* \* \*

2. **Quanto al requisito per accedere ai servizi abitativi pubblici - ISEE non superiore alle soglie di cui agli artt. 7 e 13 Regolamento Regionale della Lombardia n. 4 del 2017 – eccesso di potere per travisamento dei fatti**

L'art. 7 lett. d) del Regolamento Regionale della Lombardia n. 4 del 2017 prescrive quale requisito per accedere ai servizi abitativi pubblici che il richiedente debba disporre di un «*indicatore di*

*situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000». Il comma successivo precisa che tale requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione.*

*Il successivo art. 13 prescrive che «Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE».*

\*

In tale quadro regolamentare con riferimento al caso di specie il Comune di Milano, nel provvedimento ivi impugnato, asserisce che il Sig. ████████, secondo l'attestazione dell'ISEE ordinario 2020 rilasciata il 7.11.2020 disporrebbe di un indicatore pari a 19.000 euro, nonché, secondo l'attestazione dell'ISEE ordinario 2021, rilasciata il 13.01.2021, disporrebbe di un indicatore pari a 30.150 euro (documenti non conosciuti dalla parte).

Le circostanze evidenziate dal Comune di Milano sono, in ogni caso, prive di alcun pregio.

Il Sig. ████████, infatti, a seguito della grave crisi economica che ha colpito il Paese dal febbraio 2020, ha visto azzerarsi le proprie entrate.

Il ricorrente, pertanto **in data 19.11.2020, privo di alcuna entrata ed in una gravissima situazione economica si faceva rilasciare ISEE corrente il quale attestava un indicatore pari a 0 euro.**

Il Sig. AHMED, inoltre, **in data 17.01.2021 vedeva rilasciarsi ulteriore ISEE corrente in cui si attestava nuovamente un indicatore pari a 0 euro.**

Come noto all'Ill.mo Tribunale l'ISEE corrente, a partire dal 23 ottobre 2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, prescrive che i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

**L'ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.** Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Diversamente dall'ISEE ordinario, pertanto, **l'ISEE corrente ha il pregio, in specie laddove vi sia una grave crisi economica, di offrire un quadro attuale della situazione economico patrimoniale del richiedente, valorizzando parametri recenti e non redditi e patrimoni detenuti nei precedenti anni d'imposta.**

Ne consegue che, il Sig. ██████, diversamente da quanto asserito dal Comune, alla data di presentazione della domanda (il 28.12.2020) e comunque anche in data odierna, **detiene un indicatore ISEE della propria situazione economica equivalente pari a 0,0**, e dispone dei requisiti prescritti dal regolamento regionale n. 4 del 2017.

A voler concludere, alla luce di quanto prodotto e argomentato, il provvedimento impugnato è frutto di un travisamento dei fatti da parte del Comune di Milano ed è pertanto meritevole di annullamento con ogni conseguente statuizione.

\* \* \*

**3. Quanto al requisito della residenza e dell'occupazione stabile ai sensi dell'art. 22 lett. b) L. Regionale n. 16 del 2016 e dell'art. 7 lett. b) Reg. Reg. n. 4 del 2017 – violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti**

**3.1. La residenza del ricorrente: travisamento dei fatti da parte dell'Amministrazione**

Quanto ai requisiti della residenza e della occupazione stabile del richiedente, l'art. 22 lett. b) L. Regionale n. 16 del 2016 prescrive tra i requisiti per accedere ai servizi abitativi regionali la residenza o alternativamente l'occupazione sul territorio lombardo.

Nel caso di specie il Comune di Milano procede alla cancellazione dalla graduatoria del Sig. ██████ in quanto non risulterebbe né residente né occupato in Lombardia.

Ancora una volta il Comune di Milano compie una ricostruzione fattuale del tutto erronea.

Difatti, a detta del Comune il Sig. ██████ non risulterebbe residente a Milano in quanto “il procedimento di iscrizione anagrafica del 24.01.2020 presso il Comune di Milano è stato definito con esito negativo”.

A ben vedere il Sig. ██████ è residente a Milano da diversi anni, ciò è facilmente verificabile dalla dichiarazione di immediata disponibilità del 23.07.2015, dalla documentazione di apertura dell'impresa del Sig. ██████ nel 2017, dalle dichiarazioni dei redditi anno d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 del Sig. ██████, dalla comunicazione di ospitalità del conduttore dell'immobile sito in Milano. Non vi è pertanto alcun dubbio sulla circostanza che il Sig. ██████ sia residente in Milano da svariati anni.

A ciò si aggiunga che il Comune di Milano asserisce che il ricorrente non sarebbe residente a Milano visto che procedimento di iscrizione anagrafica del 24.01.2020 avrebbe dato esito negativo. Il Sig. ██████, per il vero, non ha mai ricevuto alcun rigetto e/o rifiuto di iscrizione anagrafica, ed anzi, in data 26.05.2020 si è visto rilasciare carta d'identità in cui risulta residente in via Valvassori Peroni n. 59.

Ne consegue che le conclusioni del Comune di Milano sono del tutto erronee ed il provvedimento impugnato, anche sotto tale profilo, merita di essere annullato con ogni conseguente statuizione.

In ogni caso, nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga di condividere le conclusioni cui è giunto il Comune di Milano in merito alla residenza del Sig. ██████ si rappresenta quanto segue.

\*

3.2. La lettura costituzionalmente orientata della L. Regionale n. 16 del 2016 e dell'art. 7 lett. b) Reg. n. 4 del 2017 - la Sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020 della Corte Costituzionale

La condotta dell'Amministrazione risulta ancor più grave alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale che con Sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato illegittimo l'art. 22 lett. b) della L. reg. Lombardia n. 16 del 2016.

La Corte Costituzionale ha infatti statuito «**che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio** (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto.

Nel caso in esame, l'esito di tale verifica conduce a conclusioni di irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. **Se infatti non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione** (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014). Parallelamente, **l'esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione.** [...] Il requisito stesso si risolve così semplicemente in una **soglia rigida** che porta a negare l'accesso all'ERP a **prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio** del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Ciò è **incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale**, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000)» (enfasi aggiunta).

La Corte Costituzionale, sempre nella medesima sentenza è intervenuta anche con riferimento al requisito dell'occupazione statuendo che «Le considerazioni svolte sopra con riferimento al requisito della residenza protratta valgono in larga parte anche per l'altro requisito previsto dalla

*norma censurata («svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda») in alternativa a quello della residenza ultraquinquennale. **Nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta infatti alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'ERP.** Inoltre, se è vero che l'attuale svolgimento di attività lavorativa nella regione può essere considerato un ragionevole indice di collegamento con il territorio, **è innegabile che configurare l'occupazione ultraquinquennale come soglia rigida di accesso significa negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, e anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio**» (enfasi aggiunta).*

Ne consegue che, ad applicare i citati principi al caso di specie, anche nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga che il Sig. ██████████ non risulterebbe formalmente residente in Milano, la documentazione prodotta (dichiarazione di immediata disponibilità del 2015, apertura impresa in Milano nel 2017, dichiarazioni redditi, corso di formazione), è ampiamente provato che il sig. ██████████ da svariati anni vive, lavora, è domiciliato, paga le imposte, è, facendo proprie le parole della corte Costituzionale, **meritevole dei servizi assistenziali regionali, e rientra nei requisiti della legge regionale e del relativo regolamento (secondo una lettura costituzionalmente orientata come autorevolmente argomentato dalla Sentenza della Corte Costituzionale).**

\*

Infine, nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga che la L. regionale ed il relativo regolamento non possono in alcun modo trovare applicazione nel caso concreto, nel senso di consentire la partecipazione al bando al ricorrente nonostante (l'asserita) non formale iscrizione anagrafica del richiedente al momento della partecipazione della domanda, la Scrivente chiede sin d'ora a codesto Ecc.mo Tribunale adito di valutare di **dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 lett. b) della L. reg. Lombardia n. 16 del 2016, attesa la violazione dell'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe al richiedente che non dispone di formale residenza anagrafica in un Comune lombardo, nonostante sia provato che ivi, da anni ha il suo centro di interessi (affettivo ed economico), la partecipazione al bando di assegnazione di alloggio popolare ed ai relativi servizi di assistenza sociale.** Conseguentemente, sospendere il procedimento e rimettere alla Corte Costituzionale la relativa questione di legittimità costituzionale.

3) Il ricorso veniva notificato altresì ai Sig.ri Sambuco e Bressi, in qualità di controinteressati;

4) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciatosi con ordinanza n. 00721/2021 Reg. Prov. Cau., n. 00951/2021 Reg. Ric. del 16.07.2021, ritenuto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, autorizzava parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, co. 2 e 49, co.3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedersi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (**doc. 4**);

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

In ottemperanza al provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che impone di provvedere alla notificazione autorizzata entro il termine perentorio di giorni 15 decorrente dal 16 luglio 2021 il sottoscritto Avv. Giorgio Prandelli

### **CHIEDE**

la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del ricorso proposto, dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 00721/2021Reg. Prov. Cau., n. 00951/2021 Reg. Ric., del ricorso RG n. 951/2021 e dell'Avviso 2421 anno 2020,

A tal fine viene inviata la presente richiesta con i relativi allegati.

Si allegano:

- 1) Procura speciale con relativa asseverazione di conformità;
- 2) Nativo digitale del ricorso R.G. n. 951/2021;
- 3) Avviso 2421 anno 2020;
- 4) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 00721/2021 Reg. Prov. Cau., n. 00951/2021 Reg. Ric.

Con osservanza.

Milano, 26.07.2021

Avv. Giorgio Prandelli